

Direttive per i marchi regionali

Sezione C Norme specifiche per prodotti non alimentari

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali

Ultimo aggiornamento: 07.10.2015

Valide da: 01.01.2016 (con la riserva che siano ratificate da tutti i marchi regionali che applicano le direttive)

Versione: 2.00

INDICE

1	Definizioni specifiche dei concetti.....	3
2	Limiti di validità	3
3	Scopo.....	3
4	Requisiti relativi all'origine dei materiali.....	3
4.1	Prodotti non composti.....	3
4.2	Prodotti composti.....	3
4.3	Norme specifiche per i prodotti lignei / per legno massiccio	3
5	Requisiti relativi al valore aggiunto dei prodotti.....	4
6	Obbligo di controllo e certificazione / assegnazione del marchio regionale.....	4
7	Entrata in vigore delle direttive	4

1 Definizioni specifiche dei concetti

Materiale: materia prima di origine naturale come per es. legno, pelle, lana, pietra, terra, ecc.

Materiale principale: materiale presente nella più grande quantità (peso o volume).

Prodotti non alimentari: tutti i prodotti che non sono generi alimentari, rispettivamente prodotti che non sono destinati al consumo (esclusi i cosmetici e i medicinali). Le norme concernenti i fiori e gli arbusti sono definite nelle Direttive per i marchi regionali, Sezione B, articolo 8.

2 Limiti di validità

Queste norme si basano sulle Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Direttive generali e regolano i criteri per i requisiti minimi da applicare a prodotti non alimentari (esclusi i cosmetici e i medicinali). L'azienda è ubicata nella regione di riferimento del marchio regionale. Il valore aggiunto è generato nella regione di riferimento.

3 Scopo

Questi requisiti hanno lo scopo di stabilire uno standard per i prodotti non alimentari provenienti dalla regione del marchio regionale di riferimento. Essi definiscono origine, qualità e valore aggiunto dei prodotti.

4 Requisiti relativi all'origine dei materiali

4.1 Prodotti non composti

100 % del materiale proviene dalla regione di riferimento.

Per le aziende il cui domicilio si trova in un comune sul confine della regione, i titolari dei marchi regionali possono autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

4.2 Prodotti composti

100 % del materiale proviene dalla regione di riferimento. Se questo non fosse possibile, il 100% del materiale principale (peso o volume) così come l'80% del materiale totale (peso o volume) deve provenire dalla regione di riferimento.

Per le aziende il cui domicilio si trova in un comune sul confine della regione, i titolari dei marchi regionali possono autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

Nel caso in cui i materiali non fossero disponibili nella quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, sono consentiti materiali di provenienza svizzera, ad eccezione del materiale principale. Nel caso in cui questi materiali, escluso il materiale principale, non fossero disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, è consentito l'uso di materiali importati autorizzati. Ottimizzazioni, per es. per ragioni di prezzo, non sono consentite.

4.3 Norme specifiche per i prodotti lignei / per legno massiccio

Il materiale principale così come una quota pari ad almeno l'80 % del materiale totale, devono sempre provenire dalla regione di riferimento. Quando il legno non è ottenibile in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, è consentito l'uso di legno di provenienza svizzera. Se il legno non fosse ottenibile in Svizzera, per motivi quantitativi o qualitativi, è consentito l'uso di legno proveniente dall'estero. Quest'ultimo deve essere certificato secondo gli standard FSC o PEFC.

5 Requisiti relativi al valore aggiunto dei prodotti

Il valore aggiunto deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione di riferimento. Se una fase della lavorazione si svolge fuori dalla regione di riferimento, in quanto le possibilità di lavorazione nella regione non sono sufficienti, è necessario ottenere l'autorizzazione dal titolare del marchio regionale.

6 Obbligo di controllo e certificazione / assegnazione del marchio regionale

Sono validi i requisiti relativi al controllo e alla certificazione esposti nella Sezione A, articolo 6, così come i requisiti relativi all'assegnazione del marchio regionale della Sezione A, articolo 8.

Il titolare del marchio regionale può stabilire, nel caso di prodotti non alimentari, se il controllo deve essere svolto dallo stesso titolare del marchio regionale, invece che da un ente di controllo indipendente. L'assegnazione del marchio regionale in questo caso avviene tramite il titolare del marchio regionale.

7 Entrata in vigore delle direttive

Queste direttive sono state elaborate dalla Commissione incaricata il 23.09.2014 e aggiornate l'ultima volta il 07.10.2015. Le modifiche sono state ratificate da coloro che utilizzano i marchi regionali in accordo con le Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Appendice 12.2. L'entrata in vigore di queste direttive avviene il 01.01.2016, con effetto retroattivo e con la riserva che le stesse vengano ratificate da tutti i marchi regionali , che utilizzano le presenti direttive.